



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°90/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018, con la quale è stata disciplinata la sicurezza della navigazione in occasione dell'effettuazione degli interventi urgenti di ripristino delle ordinarie quote batimetriche lungo il canale Malamocco – Marghera, la cui parte premessa è da intendersi qui integralmente richiamata;

CONSIDERATO: che le unità con pescaggio superiore a 10,30 metri (valore riferito al l.m.m.) seguitano a registrare problematiche di governo derivanti dall'esiguità del franco sotto chiglia a disposizione durante la navigazione lungo il predetto canale, nel tratto di massima compreso tra la curva di S. Leonardo e il *terminal FUSINA*;

CONSIDERATO: che, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori in questione, non si ha contezza ad oggi di un effettivo miglioramento dei livelli batimetrici nelle aree portuali di che trattasi;

RITENUTO: che le eccezionali maree registrate nell'ultima settimana possano aver verosimilmente peggiorato lo stato dei fondali del canale;

CONSIDERATO: altresì che il perdurare della criticità in atto potrebbe comportare un repentino e non ponderabile peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l'ordinaria percorribilità del predetto tratto di canale;

RITENUTO: pertanto contingibile e urgente procedere ad una riduzione del pescaggio massimo consentito per la navigazione lungo il canale Malamocco – Marghera, al precipuo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la nota prot.n.00030275 del 20.10.2016 con la quale è stata istituita la Commissione accosti del porto di Venezia composta da un rappresentante della Capitaneria di porto delegato dal Comandante del porto che la presiede e da

un rappresentante designato da ciascuno dei soggetti espletanti i servizi tecnico nautici (pilotaggio, rimorchio e ormeggio);

VISTA: la propria Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino alla conclusione dei lavori urgenti di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in premessa citata (certificata da rilievi batimetrici all'uopo validati dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale) il limite massimo di pescaggio lungo il canale Malamocco – Marghera, in deroga a quanto stabilito nella scheda n°19 allegata all'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto, è temporaneamente fissato come di seguito specificato:

- **10,50 (dieci/50) metri** al l.m.m. per unità fino a 33 metri di larghezza;
- **10,30 (dieci/30) metri** al l.m.m. per unità di larghezza compresa tra 33,01 e 41 metri;
- **10,20 (dieci/20) metri** al l.m.m. per unità di larghezza superiore a 41, 01 metri.

Agli indicati valori va sommato algebricamente l'effettivo livello di marea in atto.

Articolo 2

Le manovre per l'ingresso/uscita di navi il cui valore di pescaggio risulti prossimo a quello limite sopra riportato saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione accosti di cui in premessa la quale, tenuto conto delle prioritarie ragioni di sicurezza della navigazione e delle caratteristiche strutturali, dimensionali, evolutive e tecniche dell'unità e al livello di marea in atto, potrà stabilirne:

- l'eseguibilità previo necessario potenziamento dei servizi tecnico nautici in ausilio;
- l'eseguibilità in parziale deroga ai divieti connessi alla navigazione notturna;
- la non eseguibilità.

Di tali determinazioni sarà data pronta comunicazione all'agenzia raccomandataria marittima di riferimento e/o al comando di bordo.

Aggiornati rilievi batimetrici forniti dall'AdSP nel corso dei lavori urgenti di dragaggio del canale saranno valutati ai fini di un eventuale e progressivo adeguamento dei limiti di cui al precedente articolo 1.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*